

ALLEGATO "C" del Repertorio N. 15336 e Raccolta N.7.971

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una Società Culturale e Scientifica denominata "Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata, organizzazione senza scopo di lucro". La denominazione può essere spesa anche nella forma abbreviata "SIOMI" (da ora innanzi anche "Società"). La SIOMI ha durata illimitata a decorrere dalla data della sua costituzione ed ha sede legale ed amministrativa in Firenze, Via Kyoto n. 51.

Articolo 2 - OGGETTO SOCIALE, FINALITÀ, OBIETTIVI

La SIOMI si propone di tutelare la professionalità dei medici che utilizzano nella loro pratica i medicinali omeopatici, favorire la diffusione della medicina omeopatica, della medicina antroposofica e delle altre metodiche terapeutiche che utilizzano i medicinali omeopatici e promuovere la loro integrazione con la medicina convenzionalmente intesa, proporre e patrocinare la ricerca scientifica del settore, favorire lo sviluppo culturale della medicina omeopatica, della medicina antroposofica e delle altre metodiche terapeutiche che utilizzano medicinali omeopatici secondo concetti moderni nell'ottica dello sviluppo dell'intero pensiero medico, della promozione di una Medicina Integrata e nell'interesse precipuo della protezione della salute e della cura di ciascun individuo.

Per raggiungere tali scopi essa intende:

- adoperarsi affinché venga riconosciuto il principio del pluralismo scientifico come fattore essenziale per il progresso della scienza e dell'arte medica;
- adoperarsi affinché venga garantita la libertà delle scelte terapeutiche adottate con il consenso informato del paziente e nel più scrupoloso rispetto della deontologia professionale;
- adoperarsi affinché vengano rimossi tutti gli ostacoli che si frappongono alla piena disponibilità dei medicinali omeopatici e dei presidi terapeutici utilizzati, individuati nel primo comma del presente articolo;
- adoperarsi per promuovere il riconoscimento delle metodiche terapeutiche, di cui al primo comma, da parte delle Autorità Sanitarie al fine di favorire sul territorio nazionale la corretta organizzazione dell'attività assistenziale;
- adoperarsi per promuovere il riconoscimento delle metodiche terapeutiche, di cui al primo comma, a livello nazionale ed internazionale proponendosi come referente presso Istituzioni pubbliche e private;
- adoperarsi per diffondere le metodiche terapeutiche, di cui al primo comma, a livello culturale organizzando convegni, riunioni e congressi scientifici sia a livello nazionale che internazionale così come ogni altra iniziativa utile allo scopo;
- stabilire relazioni con gruppi, associazioni e società scientifiche, sia di medicina omeopatica, antroposofica e di ogni altra metodica terapeutica che utilizza medicinali omeopatici, sia di medicina convenzionale, italiane e straniere;
- collaborare con ogni Ente e Istituzione sia del settore pubblico che privato, nazionale e internazionale, con l'obiettivo di perseguire il rag-

giungimento del suo scopo sociale;

- adoperarsi per divenire organo referente per l'individuazione degli standard di formazione e di aggiornamento dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e dei farmacisti, e dei criteri di accreditamento per le scuole di formazione nelle discipline di cui al comma uno del presente articolo;

- adoperarsi per promuovere e organizzare iniziative per la formazione permanente e per l'aggiornamento dei medici, veterinari e farmacisti in medicina omeopatica, medicina antroposofica e in ogni altra metodica terapeutica che utilizza medicinali omeopatici delegando al Comitato Scientifico della società la garanzia della corretta progettazione e sviluppo degli eventi di formazione e informazione;

- adoperarsi affinché le Università Statali e Private nelle facoltà di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Medicina Veterinaria, Farmacia, Chimica e Scienze Biologiche siano in grado di fornire agli studenti le conoscenze di base nelle discipline individuate al comma uno del presente articolo, fornendo eventualmente alle Università stesse le risorse umane e conoscitive necessarie a tale scopo.

- promuovere e svolgere in modo autonomo attività di ricerca nell'ambito del proprio settore di interesse pubblicando i risultati di tale attività anche sul proprio sito WEB aggiornato regolarmente.

La società può svolgere inoltre tutte le attività che le consentano di perseguire il suo scopo sociale. Il tutto in assenza di finalità di lucro. La SIO-MI non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge nessun tipo di attività sindacale, né direttamente né indirettamente.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. b) del DM 2/8/2017 del Ministero della Salute, la società è autonoma e indipendente e così anche i suoi rappresentanti, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali e pertinenze ad esse.

La società non ha scopo di lucro (art. 2 DA comma 2 lett. g)), né diretto né indiretto. La società è (ed i suoi legali rappresentanti sono) autonoma ed indipendente e non esercita, né partecipa ad attività imprenditoriali, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM) art. 2 DA comma 2 lett. b), c).

Articolo 3 - I SOCI

Possono essere soci esclusivamente i laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria, farmacia e CTF, iscritti ai rispettivi ordini professionali, che nell'esercizio della loro professione utilizzano anche se non in via esclusiva i medicinali omeopatici.

Tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, appartenenti alle categorie professionali indicate, con attività lavorativa di vario tipo ma comunque nell'area professionale che la società rappresenta, operanti sia in strutture pubbliche che in regime libero professionale, possono essere, su domanda, ammessi in qualità di soci senza limitazioni.

I soci sono distinti in: fondatori, coloro che hanno costituito la SIO-MI

stessa; ordinari, italiani e stranieri che dedicano la loro attività agli scopi di cui all'art. 2 e che aderiscono alla SIOMI nel corso della sua esistenza; onorari, a puro titolo onorifico e non avente diritto di voto, cittadini italiani o stranieri che abbiano benemerienze in ordine al raggiungimento degli scopi sociali. Ai fini dell'attività associativa, i soci fondatori sono equiparati ai soci ordinari. L'adesione alla SIOMI è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Chi intende aderire alla SIOMI come socio ordinario, deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, corredata da curriculum vitae dettagliato, recante la dichiarazione di condividere le finalità che la SIOMI si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro novanta giorni dal loro ricevimento; in mancanza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, la stessa s'intende respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca alla SIOMI può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi alla SIOMI stessa. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. La SIOMI non è tenuta a restituire la quota contributiva versata.

Chiunque partecipi alla SIOMI può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, nei seguenti casi: in caso di comportamenti incompatibili con le finalità della SIOMI, tali da arrecare danni morali o materiali alla SIOMI stessa, o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e per gravi e comprovati motivi. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Entro il medesimo tempo è data al Socio la facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri: in tal caso l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio medesimo.

Articolo 4 - QUOTA SOCIALE E PATRIMONIO

I soci fondatori e quelli ordinari devono pagare annualmente la quota associativa nella misura proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea. I soci onorari sono esentati dal pagamento della predetta quota. Il patrimonio della SIOMI, costituito dalle quote dei soci fondatori ed ordinari e da somme o da altri beni eventualmente devoluti da enti pubblici o privati o da altre personalità giuridiche o persone fisiche, sarà utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle finalità associative di cui all'art. 2.

Articolo 5 - GLI ORGANI

Sono organi della SIOMI:

- 1) l'Assemblea Generale dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo, composto da: a) il Presidente; b) il Vice presidente; c) il Tesoriere; d) il Segretario; e) i Consiglieri (da tre a otto membri); f) il Past President;

- 3) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 4) il Collegio dei Probiviri;
- 5) le sezioni regionali;
- 6) il Comitato Scientifico.

La SIOMI ha istituito un Comitato Scientifico, formato dal Presidente, dal Vicepresidente e da quattro consiglieri, la cui attività consiste nella verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione scientifica, sulla base di indici di produttività scientifica e bibliometrica validati dalla comunità scientifica internazionale.

La SIOMI ha altresì istituito, per adempiere alla necessità ed obbligo di pubblicazione della propria attività scientifica, un proprio sito web ed una propria rivista in formato cartaceo dotati di propri soggetti responsabili e avvalendosi, a tale riguardo, di agenzie di servizi operanti nel settore e dotate di idonee qualifiche professionali.

Tutte le cariche sociali non sono retribuite. A tale proposito si fa presente che la SIOMI e i suoi legali rappresentanti sono in una posizione di indipendenza e autonomia anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazioni ad essa nonché da qualunque forma di rapporto economico o di collaborazione a qualunque titolo con società o aziende di tipo privato, non esercitando attività imprenditoriali e non partecipando ad esse in via indiretta. Verrà regolarmente dichiarato e regolamentato ogni eventuale conflitto di interesse dovesse verificarsi nell'ambito delle attività della società. Soggetti che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della società sono esclusi dal ruolo di legale rappresentante, di amministratore e di promotore della società e ne è prevista la decadenza.

Articolo 6 - L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

La società favorisce e tutela la massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell'ente nelle forme previste dal Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2017 anche come meglio indicato nel presente statuto.

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai soci fondatori ed ordinari, in regola con la quota sociale. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza semplice ed in conformità della Legge e dello Statuto Sociale e sono estese a tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa viene convocata dal Presidente, con avviso individualmente inviato mediante posta elettronica o fax, ottenendo la prova dell'avvenuta ricezione nei termini, ai soci almeno 30 giorni prima della data di convocazione e delibera: a) in seduta ordinaria, una volta all'anno; b) in seduta straordinaria, per delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta della maggioranza qualificata dei Soci ordinari. L'Assemblea delibera validamente sui punti posti all'Ordine del Giorno qualunque sia il numero di soci intervenuti, salvo quanto detto per l'assemblea straordinaria. Essa è presieduta dal Presidente della SIOMI o, in sua vece, dal Vicepresidente o da un delegato del Consiglio Direttivo. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria vengono prese a maggioranza qualificata (metà dei soci iscritti in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso, più uno).

L'Assemblea Generale dei soci:

- elegge i membri del consiglio direttivo con votazione a scrutinio segreto. La candidatura può essere presentata da iscritti alla SIOMI in qualità di socio ordinario da almeno tre anni solari consecutivi rispetto alla data di svolgimento delle elezioni e che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della società. I candidati inoltre si impegnano a non pronunciarsi su argomenti per i quali possa sussistere un conflitto di interessi riguardante le attività da essi svolte e dovranno anche dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di dipendenza, collaborazione o consulenza e ogni cointeressenza di tipo economico con aziende commerciali operanti in ambito sanitario.
- si pronuncia con voto sul bilancio consuntivo e preventivo e sull'attività della SIOMI;
- delibera sulle proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai soci;
- nomina i soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo;
- designa la sede del Congresso Nazionale sulla base delle proposte pervenute al Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- delibera sull'importo della quota associativa;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della SIOMI e la devoluzione del suo patrimonio.

Ogni Socio ha un voto. Ciascun Socio può essere delegato, con delega scritta, a votare per conto di non più di altri tre soci.

Il Presidente, il Vicepresidente e i Consiglieri eletti restano in carica per un triennio, così come pure Collegio Revisori e Provisori del Comitato Scientifico e ogni altro organo.

Nelle ipotesi in cui non è previsto diversamente dalla Statuto o dalla legge l'assemblea delibera con voto palese ad alzata di mano. La votazione avverrà a scrutinio segreto per le elezioni di tutti gli organi statutari.

Articolo 7 - IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Al Presidente della SIOMI spetta la rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza della SIOMI ad altri membri del Consiglio Direttivo. Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione della SIOMI, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, nei cui confronti il Presidente deve riferire circa l'attività compiuta. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma, in tali ipotesi, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Tutti i soci ordinari in regola con le quote sociali costituiscono elettorato attivo e passivo.

Il Presidente rappresenta la SIOMI in ogni occasione ed in particolare:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
- verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti promuovendone la riforma ove se ne presenti la necessità;
- cura i rapporti con le altre Associazioni scientifiche;

- presenta annualmente all'Assemblea Generale una relazione sulle attività del Consiglio Direttivo della SIOMI;
- cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni e ha la facoltà di rappresentare la SIOMI verso terzi, nei limiti del mandato affidatogli dal Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono temporaneamente svolte dal Vicepresidente. In caso di vacanza del Presidente, il Vicepresidente subentra nella carica fino alla naturale scadenza del suo mandato.

Il Presidente rimane in carica, se non rieletto per il successivo mandato, in qualità di Past President ed è membro del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Articolo 8 - IL TESORIERE

Colui che viene nominato, nell'ambito del Consiglio Direttivo, Tesoriere, su delega del Presidente, cura la gestione della cassa della SIOMI e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.

In caso di vacanza del Tesoriere le sue funzioni vengono svolte dal Presidente. Il Tesoriere ha, altresì, il potere di spesa, con firma disgiunta da quella del Presidente, fino alla concorrenza di euro tremila. Superato tale importo, ogni spesa dovrà essere effettuata con la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

Articolo 9 - IL SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ha la facoltà di rappresentare la SIOMI verso terzi, nei limiti del mandato affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

La SIOMI è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da: a) il Presidente in carica; b) il Vicepresidente; c) il Tesoriere; d) i Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale; e) il Segretario; f) il Past President.

I componenti del Consiglio Direttivo, una volta eletti dall'assemblea, designano, le cariche al loro interno. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Esso è investito dei più ampi poteri per intraprendere o autorizzare ogni atto od operazione che rientrino nelle finalità della SIOMI e che non siano prerogativa dell'Assemblea, entro i limiti e con l'osservanza delle norme stabilite dall'ordinamento giuridico. E precisamente:

- delibera sulle attività della SIOMI, in armonia con lo Statuto e con i mandati dell'Assemblea Generale;
- nomina i soci ordinari e propone all'Assemblea Generale le nomine dei soci onorari;
- amministra il patrimonio della SIOMI;
- indice il Congresso Nazionale e ne definisce il programma scientifico;
- stabilisce l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale;

- ha la facoltà di nominare dei delegati nazionali, qualora ciò si rendesse necessario per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente da effettuarsi a mezzo lettera, fax o posta elettronica almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Presidente è tenuto a convocare prontamente il Consiglio anche a seguito di richiesta scritta e motivata presentata da almeno tre membri del Consiglio Direttivo. Nei casi di motivata ed indifferibile urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione tramite telegramma o posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri ordinari. Di ogni riunione viene redatto un verbale delle decisioni adottate che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario appositamente nominato anche non socio, per la verbalizzazione, è conservato agli atti della SIOMI ed è a disposizione dei soci per la consultazione.

La vacanza simultanea, non giustificata, di almeno quattro membri del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dello stesso e la sua rielezione da parte dell'Assemblea convocata in seduta ordinaria o straordinaria. In caso di vacanza di un Consigliere subentra il primo dei non eletti fino a completamento del mandato del membro sostituito.

I Consiglieri subentranti possono essere rieletti anche immediatamente. Dalla nomina a componente del Consiglio Direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

La votazione avverrà a scrutinio segreto per le elezioni di tutti gli organi altrimenti con voto palese mediante alzata di mano.

Articolo 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi, e di un supplente, che subentra in ogni caso di cessazione di un membro effettivo. Nella prima riunione dopo l'elezione deve essere eletto il Presidente. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nella SIOMI e può essere ricoperto anche da persone non socie. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo per quello che riguarda l'approvazione del bilancio. I Revisori dei Conti hanno il compito di vigilare sull'amministrazione e di accertare la regolare tenuta della contabilità e la regolarità del bilancio consuntivo, verificandone la corrispondenza con le risultanze contabili.

L'avviso di convocazione da inoltrarsi almeno 15 giorni prima della riunione- può essere inviato agli aventi diritto anche mediante posta elettronica o fax, ottenendo la prova dell'avvenuta ricezione nei termini.

La votazione avverrà a scrutinio segreto per le elezioni di tutti gli organi, altrimenti con voto palese mediante alzata di mano.

Articolo 12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, il quale può essere composto anche da persone non socie; il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi della SIOMI, tra questa e i Soci e/o tra i Soci stessi.

L'avviso di convocazione può essere inviato agli aventi diritto anche mediante posta elettronica o fax, ottenendo la prova dell'avvenuta ricezione nei termini.

La votazione avverrà a scrutinio segreto per le elezioni di tutti gli organi altrimenti con voto palese mediante alzata di mano.

Articolo 13 - Sezioni regionali

La SIOMI con lo scopo di realizzare le finalità statutarie in ambito regionale istituisce le sezioni regionali, nel numero di 10 in prima formulazione.

Scopi delle Sezioni regionali:

- Coordinare le attività scientifiche e formative dei Soci della regione
- Rappresentare la SIOMI per quanto concerne le attività e le finalità statutarie presso le autorità sanitarie regionali, collaborando con esse ai fini della programmazione sanitaria.
- Rendere operative localmente le determinazioni e gli indirizzi del Consiglio Direttivo e della Assemblea Nazionale.

Il Consiglio Direttivo nomina a scrutinio segreto i responsabili delle Sezioni Regionali che restano in carica per tre anni cioè fino alla scadenza del Consiglio direttivo e si impegnano ad esercitare la propria funzione secondo le norme riportate nel regolamento della SIOMI.

I responsabili delle Sezioni Regionali inviano al Direttivo Nazionale SIOMI una relazione scritta sulle attività della Sezione almeno una volta l'anno.

I responsabili regionali SIOMI possono presentare proposte di natura tecnico organizzativa al Consiglio Direttivo della società.

Le Sezioni regionali non possono concedere patrocini autonomi né disporre di loghi autonomi diversi da quello della SIOMI.

Si applicano alle Sezioni Regionali e ai loro responsabili le norme e regole previste per assemblea *mutatis mutandis* anche in tema di conflitto di interessi e quindi le cariche sociali non sono retribuite, gli stessi sono in una posizione di indipendenza e autonomia anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazioni ad essa nonché da qualunque forma di rapporto economico o di collaborazione a qualunque titolo con società o aziende di tipo privato, non esercitando attività imprenditoriali e non partecipando ad esse in via indiretta. Verrà regolarmente dichiarato e regolamentato ogni eventuale conflitto di interesse dovesse verificarsi nell'ambito delle attività della società. Soggetti che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della società sono esclusi dal ruolo di responsabili e ne è prevista la decadenza.

Articolo 14 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, è responsabile della verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica.

Il Comitato Scientifico è costituito dal Presidente della società, o suo delegato, Vicepresidente e da altri 4 membri nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, anche al suo interno.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente o da un suo delegato ed è in carica 3 anni, cioè fino alla scadenza del mandato del consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico ha il compito di elaborare una periodica relazione sulle attività svolte e sulla produzione scientifica da pubblicare sul sito SIOMI previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Per quanto occorrer possa si applicano anche al Comitato scientifico e ai suoi componenti le regole prescritte per gli organi della società e quanto riportato all'art.5 ultimo comma del presente statuto

Articolo 15 -SITO WEB e conflitto di interessi

Il sito web è un organo ufficiale d'informazione della società. Il Responsabile, che deve essere dotato delle necessarie qualifiche professionali, è nominato a **scrutinio segreto** dal Consiglio Direttivo, resta in carica per tre anni e può essere riconfermato.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile, chiamato a garantire il costante e puntuale aggiornamento del sito web, può essere affiancato da altri collaboratori, i cui nominativi dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Responsabile del sito web partecipa su invito alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, salvo che non faccia comunque parte del Consiglio Direttivo ricoprendo un'altra carica.

In caso di vacanza del Responsabile subentra nella carica il Presidente della società, fino a nuova nomina.

Il Consiglio Direttivo esamina e ratifica le decisioni prese dal Responsabile del sito web.

Il mandato conferito al Responsabile del sito web e ai suoi collaboratori può essere revocato dal Consiglio Direttivo.

La società ha l'obbligo di pubblicare attraverso il proprio sito Web istituzionale, aggiornato costantemente, l'attività scientifica, i bilanci preventivi e i bilanci consuntivi e gli incarichi retribuiti.

Qualunque componente degli organi associativi che, in relazione a singole decisioni che l'Organo di cui fa parte è chiamato ad adottare, si trovi ad essere portatore di un interesse confliggente con quello della società, deve dichiararlo all'inizio della riunione e deve astenersi dalla relativa votazione; di tutto ciò sarà dato atto espressamente nel verbale della riunione stessa.

Lo stesso dicasi per l'associato portatore di un conflitto di interessi con la

società relativamente all'assemblea

Articolo 16 - I LIBRI SOCIALI

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la SIOMI, tiene i libri verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti alla SIOMI.

Articolo 17 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi della SIOMI chiudono entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale. I bilanci debbono restare depositati presso la sede legale della SIOMI nei quindici giorni che precedono, nonché, nei quindici giorni che seguono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

I dati relativi ai bilanci preventivi, consuntivi e di eventuali incarichi retribuiti vengono regolarmente pubblicati sul sito istituzionale. Il patrimonio della SIOMI, che dovrà in ogni caso essere costituito da un fondo disponibile non inferiore a € 30.000 (euro trentamila), depositato sul conto corrente della società, e costituito da: a) quote dei soci; b) somme devolute da enti pubblici o privati; c) proventi derivanti dalle attività sociali, dalle attività editoriali e dal Congresso Nazionale; d) ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, ivi compresi gli utili o gli avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali e i fondi vincolati all'attuazione di programmi di ricerca e di sviluppo.

La SIOMI ha divieto di distribuire anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale della SIOMI, ha luogo almeno una volta ogni tre anni ed è contraddistinto da un numero progressivo. La sede ed il programma scientifico del Congresso sono definiti dal Consiglio Direttivo sulla base delle indicazioni ad esso pervenute. I soci che intendono indire riunioni a carattere nazionale, regionale o locale su argomenti di cui all'art. 2, sono tenuti a darne comunicazione, almeno con due mesi di anticipo, al Presidente della SIOMI. Il Consiglio Direttivo si riserva di concedere, ove richiesto, il patrocinio della SIOMI a queste riunioni.

Articolo 19 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea Generale, convocata in seduta straordinaria con delibera a maggioranza qualificata del cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto e comunque risultanti iscritti nel libro degli Associati e in regola con i versamenti della quota sociale dell'anno in corso.

Le proposte di modifica possono essere formulate dal Consiglio Direttivo, o da almeno un quinto dei soci Ordinari, con nota scritta ed indirizzata al Presidente della SIOMI. Il Presidente deve includere nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea dei soci un punto relativo alle modifiche dello Statuto

e deve notificare ai soci il testo delle modifiche proposte, almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea stessa.

Articolo 20 - SCIoglimento DELLA SIOMI

L'Assemblea Generale, convocata in seduta straordinaria, è in grado di deliberare con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli associati iscritti, comprese le deleghe, lo scioglimento della SIOMI e la destinazione del patrimonio sociale esclusivamente ad enti aventi scopi analoghi alla SIOMI

Articolo 21 - LEGGE APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti clausole statutarie si rinvia al Regolamento Attuativo della SIOMI ed alle norme legislative in vigore.

Articolo 22 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il domicilio dei soci nei rapporti con la SIOMI o fra di loro è quello che risulta dal libro dei soci. Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Probiviro, alle quali possono accedere anche non Soci. L'eleggibilità alle cariche sociali, la presentazione delle candidature, le incompatibilità, le modalità e i limiti delle sostituzioni sono demandate all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri possono dichiarare la decadenza, rispettivamente, del proprio componente che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive. Tutte le votazioni dell'Assemblea sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione o la valutazione di persone, che si debbono svolgere a scrutinio segreto. Tutte le cariche sociali ricoperte da Soci sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in dipendenza della carica ricoperta, se autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia concernente diritti disponibili in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente statuto sarà devoluta ad un arbitro nominato dal Tribunale di Firenze, il quale dovrà provvedere alla nomina entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta avanzata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dalla parte più diligente. L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, in via irrituale e secondo equità con giudizio inappellabile e vincolante fra le parti.

La presente clausola è vincolante anche per i soci la cui qualità di socio è oggetto di controversia. Per tutte le questioni non deferibili al Collegio arbitrale resta convenzionalmente determinata in via esclusiva la competenza del Foro nella cui circoscrizione è posta la sede della SIOMI.

Articolo 24 - Clausola di chiusura e di interpretazione

Essendo il presente statuto oggetto di modifiche funzionali a consentire l'iscrizione della presente società nell'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie di cui al Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2017, ogni clausola e/o articolo inserito nel presente statuto e confliggente con la normativa, anche regolamentare, dettata a tal fine, deve essere intesa e interpretata

alla luce di tale intenzione e in ossequio alla normativa stessa e ove ciò non risulti possibile deve essere considerata non produrre alcun effetto.

F.to: Simonetta Bernardini

F.to: Filippo Russo Notaio. Vi è il sigillo.

